

Informativa per la clientela

Informativa n. 22
dell'11 giugno 2013

**Proroga dei termini di versamento -
Differimento delle scadenze di agosto
2013**

INDICE

1	Premessa	2
2	Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni	2
2.1	<i>Contribuenti interessati</i>	2
2.2	<i>Soci di società e associazioni "trasparenti"</i>	2
2.3	<i>Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore</i>	2
2.4	<i>Contribuenti "estranei" agli studi di settore</i>	3
2.5	<i>Versamenti relativi alle persone fisiche</i>	3
2.5.1	Versamenti che rientrano nella proroga	3
2.5.2	Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti	4
2.5.3	Versamenti che non rientrano nella proroga	4
2.5.4	Contribuenti "minimi"	4
2.5.5	Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2013	4
2.5.6	Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2013 "MINI"	4
2.6	<i>Versamenti relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche</i>	5
2.6.1	Versamenti che rientrano nella proroga	5
2.6.2	Versamenti che non rientrano nella proroga	5
2.6.3	Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga	5
2.6.4	Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale	5
2.7	<i>Versamento del saldo IVA 2012 con il modello UNICO 2013</i>	5
2.8	<i>Versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore</i>	6
2.9	<i>Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio</i>	6
2.10	<i>Opzione per la rateizzazione dei versamenti</i>	6
3	Differimento dei termini scadenti nel periodo feriale	7
3.1	<i>Versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013</i>	7
3.1.1	Soggetti IRES "solari" che approvano il bilancio o rendiconto 2012 a giugno 2013	7
3.1.2	Importi rateizzati	7
3.2	<i>Altri versamenti con il modello F24</i>	7
3.3	<i>Altri adempimenti fiscali</i>	7

1 PREMESSA

È in corso di emanazione un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che **proroga** i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, in relazione ai **contribuenti soggetti agli studi di settore**.

A differenza dello scorso anno, la proroga **non** è prevista in relazione a **tutte le persone fisiche**, ma solo nei confronti di quelle soggette agli studi di settore.

I nuovi termini si applicano solo per il 2013, in deroga alle scadenze ordinarie.

Inoltre, si ricorda che l'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha "messo a regime" il differimento al **20 agosto** dei termini per i **versamenti** e gli **adempimenti fiscali** che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI

2.1 CONTRIBUENTI INTERESSATI

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, **in scadenza il 17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **elaborati gli studi di settore**;
- dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore** al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente **5.164.569,00 euro**).

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro l'**8.7.2013** (invece del 17.6.2013, in quanto il 16 giugno cade di domenica), senza alcuna maggiorazione;
- dal 9.7.2013 al **20.8.2013** (invece del 17.7.2013, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

2.3 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analoga proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- **cause di esclusione** dagli studi di settore, **diverse** da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);

- **cause di inapplicabilità** degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la **proroga non sia applicabile** in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.

Tali contribuenti, infatti:

- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l'evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all'attività di accertamento basata sull'utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

2.4 CONTRIBUENTI "ESTRANEI" AGLI STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, **sia persone fisiche che soggetti diversi**, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **17.7.2013** (30 giorni successivi al 17.6.2013), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali che adottano il regime dei "contribuenti minimi";
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.

2.5 VERSAMENTI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE

2.5.1 Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione alle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti all'8.7.2013 o al 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, in particolare:

- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRPEF**;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRAP**;
- il saldo 2012 dell'**addizionale regionale IRPEF**;
- il saldo 2012 e l'eventuale acconto 2013 dell'**addizionale comunale IRPEF**;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 della "**cedolare secca sulle locazioni**";
- il saldo 2012 dell'**imposta sostitutiva del 10%** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le **nuove iniziative produttive** (c.d. "forfettini");
- il saldo 2012 dell'**imposta sostitutiva sul capital gain** e dell'**imposta sostitutiva del 10%** sui **premi di produttività** dei lavoratori dipendenti privati;
- il saldo 2012 del **contributo di solidarietà del 3%**, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 delle **imposte patrimoniali** dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (**IVIE e/o IVAFE**).

2.5.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini dell'8.7.2013 e del 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del **saldo per il 2012** e del **primo acconto per il 2013** dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

Soci di srl

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione alla proroga di cui al citato DPCM 14.6.2007, il differimento all'8.7.2013 (ovvero al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,4%) **si applica** anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai **soci di srl "non trasparenti"**, artigiane o commerciali.

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

2.5.3 Versamenti che non rientrano nella proroga

Sono invece **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la **prima rata dell'IMU** dovuta per il 2013 (in relazione agli immobili che non beneficiano della sospensione disposta dal DL 54/2013), la cui scadenza è quindi confermata al **17.6.2013** (in quanto il 16 giugno cade di domenica);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.1.2013**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata all'**1.7.2013** (in quanto il 30 giugno cade di domenica).

2.5.4 Contribuenti "minimi"

La proroga in esame **non si applica** ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "**nuovi contribuenti minimi**", in relazione al versamento del saldo 2012 e dell'eventuale primo acconto 2013 dell'imposta sostitutiva del 5%, in quanto sono **esclusi ex lege** dall'applicazione degli **studi di settore** (art. 1 co. 113 della L. 24.12.2007 n. 244).

Lo scorso anno, invece, poiché la proroga riguardava tutte le persone fisiche, indipendentemente dall'assoggettamento agli studi di settore, potevano beneficiarne anche i contribuenti "minimi".

2.5.5 Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2013

La proroga in esame **non riguarda** le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2013.

In relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, infatti, si applica la speciale disciplina dei conguagli (a debito o a credito) ad opera del sostituto d'imposta.

2.5.6 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2013 "MINI"

La proroga in esame **non si applica** altresì ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2013 PF "MINI", in quanto tale modello non può essere utilizzato:

- da lavoratori autonomi o imprenditori;
- da soci o associati che devono dichiarare redditi "per trasparenza";
- da soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi alle Gestioni INPS artigiani e commercianti.

2.6 VERSAMENTI RELATIVI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

2.6.1 Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che possono beneficiare della proroga, sono differiti all'8.7.2013 o al 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, in particolare:

- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRES**;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRAP**;
- l'imposta sostitutiva sul *capital gain* (per gli enti non commerciali);
- le altre **imposte sostitutive o addizionali** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

2.6.2 Versamenti che non rientrano nella proroga

Analogamente alle persone fisiche, sono comunque esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la **prima rata dell'IMU** dovuta per il 2013 (in relazione agli immobili che non beneficiano della sospensione disposta dal DL 54/2013), la cui scadenza è quindi confermata al **17.6.2013** (in quanto il 16 giugno cade di domenica);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta dalle società semplici (e soggetti equiparati) e dagli enti non commerciali per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.1.2013**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata all'**1.7.2013** (in quanto il 30 giugno cade di domenica).

2.6.3 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 17.6.2013** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2012 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2012 - 30.6.2013).

2.6.4 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'**IRES del consolidato**, le proroghe in esame:

- **non siano applicabili** qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- **siano invece applicabili** nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.

2.7 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2012 CON IL MODELLO UNICO 2013

I contribuenti, **sia persone fisiche che soggetti diversi**, che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2013 possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2012 entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare

degli interessi nella misura dello **0,4%** per ogni mese o frazione di mese successivo al **18.3.2013** (termine ordinario di versamento del saldo IVA 2012, considerando che il 16 marzo cadeva di sabato) e fino al **17.6.2013** (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2013, considerando che il 16 giugno cade di domenica).

Se il versamento del saldo IVA viene **ulteriormente differito** rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto **già maggiorato** dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al **18.3.2013** e fino al **17.6.2013**.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro l'**8.7.2013**, deve maggiorarlo dell'**1,2%** (0,4% per i periodi 19.3 - 16.4, 17.4 - 16.5 e 17.5 - 16.6);
- entro il **20.8.2013**, deve maggiorarlo dell'**1,2%** per il differimento fino all'**8.7.2013** e su tale maggiorazione dell'**1,2%** è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal **9.7.2013** al **20.8.2013**.

2.8 VERSAMENTO DELL'IVA PER L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%), sia da parte delle persone fisiche che dei soggetti diversi.

2.9 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel **Registro delle imprese**.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2.10 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate (circ. 6.7.2007 n. 41 § 4 e ris. 21.6.2012 n. 69) in relazione a precedenti proroghe, qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della **prima rata** coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi **differito** alla nuova scadenza dell'**8.7.2013** (ovvero del **20.8.2013**, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle **rate successive alla prima**, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - **giorno 16** di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti **titolari** di partita IVA;
 - **fine** di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti **non titolari** di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la **prima rata** entro l'**8.7.2013**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il **16.7.2013**;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il **31.7.2013**.

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la **prima rata** entro il **20.8.2013**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il **16.9.2013**;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il **2.9.2013** (in quanto il 31 agosto cade di sabato).

3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE

Come accennato, l'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, a decorrere dal 2012, ha "messo a regime" il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

3.1 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO 2013 E IRAP 2013

Come sopra illustrato, è stato quindi prorogato al **20.8.2013** il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013.

3.1.1 Soggetti IRES "solari" che approvano il bilancio o rendiconto 2012 a giugno 2013

Il differimento al 20.8.2013 si applica anche ai soggetti IRES:

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- che approvano il bilancio o il rendiconto relativo al 2012 a giugno 2013, o che dovrebbero approvarlo entro tale termine.

Le somme derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 dovute da tali soggetti, infatti, devono essere versate:

- entro il **16.7.2013**, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero entro il **20.8.2013** (per effetto del differimento feriale in esame, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2013), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

3.1.2 Importi rateizzati

Rientrano nel differimento al 20.8.2013, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16.8.2013.

3.2 ALTRI VERSAMENTI CON IL MODELLO F24

Vengono inoltre differiti al **20.8.2013**, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2013:

- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi "fissi" artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL.

Ravvedimenti operosi

Sono prorogati al 20.8.2013 anche i termini per effettuare il **ravvedimento operoso** che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2013.

3.3 ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

Sono prorogati al **20.8.2013** anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1° e il 20.8.2013.